

qualora non fossero trasferiti ad altre Sedi, ricevano un adeguato compenso alla cessione della giurisdizione, e congrua, delle quali godevano, ottenute nelle convenienti forme le rinunzie dei detti Vescovi, ed Abati.

I beni e le rendite delle suddette Abbazie situati nella Repubblica Italiana saranno dalla medesima Santità Sua ripartiti ed incorporati ad altre fondazioni ecclesiastiche di concerto col Governo.

Articolo IV.

In considerazione dell'utilità, che dal presente Concordato ridonda agli interessi della Chiesa e della Religione, Sua Santità accorda al Presidente della Repubblica Italiana la nomina di tutti gli Arcivescovati, e Vescovati della Repubblica Italiana medesima, ed agli Ecclesiastici da esso Presidente nominati, forniti delle doti volute dai sagri Canonici, Sua Santità darà la Canonica istituzione secondo le forme stabilite.

Articolo V.

Gli Arcivescovi, e Vescovi presteranno il giuramento di fedeltà nelle mani del Presidente della Repubblica secondo la infrascritta formola:

„ Io giuro e prometto sui Santi Evangelj